



COMUNE DI MUSSOLENTE

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

*(Istituito ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160
articolo 1, commi 816-836)*

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto del regolamento

Articolo 2
Presupposto oggettivo

Articolo 3
Soggettività passiva

Articolo 4
Soggettività attiva

TITOLO II PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEI TITOLI DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE

Articolo 5
Concessioni e autorizzazioni

Articolo 6
Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

Articolo 7
Avvio del procedimento amministrativo

Articolo 8
Termine per la definizione del procedimento amministrativo

Articolo 9
Istruttoria

Articolo 10
Conclusione del procedimento

Articolo 11
Rilascio della concessione o autorizzazione

Articolo 12
Contenuto ed efficacia del provvedimento

Articolo 13

Principali obblighi del concessionario

Articolo 14

Revoca e modifica. Rinuncia.

Articolo 15

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

Articolo 16

Altre cause di decadenza

Articolo 17

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

Articolo 18

Subentro

Articolo 19

Rinnovo

Articolo 20

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

TITOLO III TARIFFE E CRITERI PER LA LORO DETERMINAZIONE

Articolo 21

Tariffe

Articolo 22

Criteri per la determinazione del canone e delle tariffe

Articolo 23

Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

Articolo 24

Modalità di determinazione del canone in base alla zona

Articolo 25

Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

Articolo 26

Riduzioni del canone per le occupazioni di suolo pubblico

Articolo 27

Esenzioni del canone per le occupazioni di suolo pubblico

Articolo 28

Riduzioni del canone per le esposizioni pubblicitarie

Articolo 29

Esenzioni del canone per le esposizioni pubblicitarie

TITOLO IV VERSAMENTI, RATEAZIONI E RIMBORSI

Articolo 30

Versamento e pagamento del Canone unico

Articolo 31

Rimborsi

TITOLO V CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 32

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

Articolo 33

Maggiorazioni ed indennità

Articolo 34

Riscossione coattiva

Articolo 35

Contenzioso

Articolo 36

Trattamento dei dati personali

TITOLO VI DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 37

Gestione del servizio

Articolo 38

Impianti di proprietà del Comune. Superfici

Articolo 39

Canone sul servizio affissioni

Articolo 40
Tariffa e maggiorazioni

Articolo 41
Tariffa e riduzioni

Articolo 42
Esenzioni

Articolo 43
Numerazione impianti

Articolo 44
Modalità per il servizio affissioni

Articolo 45
Vigilanza sanzioni amministrative

TITOLO VII DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 46
Norme transitorie

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47
Norme di rinvio e finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone unico di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Mussolente, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta al Comune, ad opera dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
4. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2

Presupposto oggettivo

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, permanente o temporanea del suolo, soprasuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di passaggio costituite nei modi e nei termini di legge.
 - b) Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo realizzate su strade statali, regionali e provinciali che attraversano i centri abitati ai sensi a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 - c) La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
2. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 1 lettera c) del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico.

Articolo 3

Soggettività passiva

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.
4. Nel caso in cui soggetto passivo è il condominio, il pagamento è eseguito da parte dell'amministratore per conto dei singoli condòmini.

Articolo 4

Soggettività attiva

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Mussolente.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
3. Il Comune di Mussolente ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il funzionario responsabile vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

TITOLO II

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEI TITOLI DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE

Articolo 5

Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche se comprese nel centro abitato, fatto salvo il nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale regionale o provinciale.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune (o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti).
4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
7. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
8. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, si rimanda integralmente al Regolamento del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli approvato con delibera n. 04 del 29/01/2015.

Articolo 6

Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto concessionario.
3. Tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni

corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico.

4. Le istanze sono presentate allo sportello unico delle attività produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Il soggetto gestore del canone informa gli utenti sui procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni. Per ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune in modo trasparente e facilmente fruibile agli utenti l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

5. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

Articolo 7

Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione dell'luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
- c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:

- planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
- documentazione fotografica;
- progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.

3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:

- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
- di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
- di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro

dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica.

4. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;

b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.

c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;

d. il contenuto del messaggio pubblicitario;

e. la ragione per la quale è richiesta;

f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;

g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;

h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;

i. in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:

- allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);

- allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;

- allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

- allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.

5. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

6. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.

7. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.

8. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

a) locandine;

b) pubblicità su autoveicoli;

c) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa;

9. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al

Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.

10. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, che non comporti una variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione, sempreché non si tratta di spazi vincolati o per cui la legge prevede particolari prescrizioni, nel qual caso si dovrà richiedere una nuova autorizzazione.

Articolo 8

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatta salva la possibilità di sospensione del procedimento finantoché non siano stati acquisiti intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

2. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria

Articolo 9

Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 7, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.

5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 10

Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 11

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'eventuale obbligatorietà nonché l'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di trenta giorni dalla data di verifica da parte dell'Ufficio Tecnico della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

Articolo 12

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 21 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 21 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette

alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

Articolo 13

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Articolo 14

Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.

5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 15

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.

2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 33, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.

3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.

4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 16

Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;

b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;

c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei sessanta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei tre giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;

d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;

e) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro dieci giorni dalla data del rilascio;

f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro sessanta giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;

g) in tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 15, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 17

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.

2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 18

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre quindici giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 7.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

Articolo 19

Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 7 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione

Articolo 20

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico

di archiviazione e gestione.

2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.

3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

TITOLO III

TARIFFE E CRITERI PER LA LORO DETERMINAZIONE

Articolo 21

Tariffe

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;

b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

Articolo 22

Criteri per la determinazione del canone e delle tariffe

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a. classificazione in zone del territorio comunale di cui all'allegato A) per quanto concerne le occupazioni del suolo e delle aree pubbliche;

b. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;

c. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;

d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;

e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;

f. graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera

Articolo 23

Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

4. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2019 n. 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.

5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.

6. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160.

In ogni caso, l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad euro 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

7. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

8. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi

non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

10. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.

11. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, ovvero in base a fasce orarie, ovvero a tariffa giornaliera.

12. Non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad euro 8,00.

Articolo 24

Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, non si prevede la suddivisione del territorio comunale in zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile; alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 30 dicembre 2019 n. 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in due zone A e B (categoria 1[^] e categoria 2[^]) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 30 dicembre 2019 n. 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 25

Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - ZONA SINGOLA
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 1 MQ E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ

MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. =< 1 MQ
PANNELLO LUM. > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI
STRISCIONI
AFFISSIONE MANIFESTI

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 24, comma 2, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI	
Descrizione	
SUOLO GENERICO	
SOPRA/SOTTOSUOLO	
DEHOR - SEDIE E TAVOLI	
ATTIVITA' EDILE	
BANCHI AMBULANTI	
SPETTACOLI VIAGGIANTI	
MANIFESTAZIONI	
FIERE	
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'	

Articolo 26

Riduzioni del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Ai fini della determinazione del canone dovuto, sono previste le seguenti riduzioni:

- a) riduzione al 25 %, per le occupazioni di spazi soprastanti sottostanti il suolo;
- c) riduzione all'80 % per le occupazioni temporanee poste in essere con installazione di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- d) riduzione al 30 % per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto;
- e) riduzione al 30 % per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato, realizzate su aree a ciò destinate dal Comune;
- f) riduzione al 50 % per le occupazioni temporanee inerenti l'esercizio dell'attività edilizia;
- g) riduzione all'80 % per le occupazioni temporanee in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;
- h) riduzione al 50 % per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente. La riscossione è effettuata mediante convenzione. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

2. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie soggetta al canone è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie da assoggettare a canone.

3. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:

- a) per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai millimetri quadrati la superficie assoggettata al canone è computata in ragione del 10 % per la parte eccedente detto limite;
- b) per le occupazioni effettuate con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la superficie da assoggettare al canone è calcolata in ragione del 50 % fino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq. La superficie minima tassata, per ogni occupazione, è pari a 1 mq anche se la richiesta di occupazione è per una superficie inferiore. La superficie oltre il metro quadrato va poi arrotondata per difetto nel caso in cui la cifra decimale sia uguale o inferiore a 49 centimetri quadrati o per eccesso nel caso in cui sia uguale o superiore a 50 centimetri quadrati.
4. Per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi non si applica alcuna riduzione.

Articolo 27

Esenzioni del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni per la realizzazione e manutenzione di opere pubbliche comunali;
- c) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché non contengano indicazioni di pubblicità
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) occupazioni da parte di vetture destinate al servizio pubblico di linea in concessione;
- g) occupazioni di aree cimiteriali;
- h) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- i) tende, fisse retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- j) balconi;
- k) verande;
- l) bow-windows;
- m) opere di finitura simili a quanto definito ai punti precedenti;
- n) accessi e passi carrai, così come definiti dall'art. 23 comma 7;
- o) accessi ad impianti di distribuzione di carburante;
- p) autovetture adibite al trasporto pubblico;
- q) occupazioni effettuate per lo svolgimento di un servizio pubblico comunale su concessione o in nome e per conto del comune;
- r) pozzi perdenti;
- s) striscioni pubblicitari, sovrastanti il suolo, su impianti di proprietà del Comune di Mussolente.
- t) i passi carrabili e le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
- u) le occupazioni con portabiciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- v) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;

- w) le occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- x) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
- y) gli apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica, quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili;
- z) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti.
2. Sono inoltre esenti dall'applicazione del canone le occupazioni occasionali di seguito indicate:
- a) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero di durata non superiore a 72 ore con esclusione delle aree sulle quali si realizzano attività di promozione commerciale, di vendita o di somministrazione;
- b) luminarie natalizie, addobbi, festoni in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) commercio in forma ambulante, mestieri girovaghi e artistici con soste non superiori a 60 minuti;
- d) occupazioni occasionali di pronto intervento;
- e) occupazioni con piante ornamentali e relativi contenitori nei soli casi autorizzati dal Comune come installazione di arredo urbano;
- f) occupazioni per effettuazione di traslochi, di durata non superiore alle 12 ore consecutive;
- g) occupazioni per piccoli lavori di manutenzione ordinaria di durata non superiore alle 12 ore consecutive;
- h) occupazioni per attività di manutenzione del verde, di durata non superiore alle 12 ore consecutive;
- i) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali, di promozione sociale, sportive, politiche, pubbliche ricorrenze o festività organizzate e gestite direttamente da Enti e/o Associazioni non aventi attività commerciali, di seguito specificati:
- O.N.L.U.S. ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
 - associazione iscritta nel registro del Volontariato della Regione Veneto ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266;
 - istituti scolastici;
 - partiti politici;
 - parrocchie;
 - Federazioni sportive e/o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
- j) Occupazioni realizzate dalla Proloco, dalle Associazioni combattentistiche, dai comitati o gruppi di quartiere e/o frazioni, dalle Parrocchie in occasione delle Sagre, dei festeggiamenti del Santo Patrono e delle feste di quartiere e/o frazioni a condizione che i suddetti eventi siano di pubblico interesse, cioè rivolti a tutta la frazione e/o quartiere e non abbiano finalità di lucro; gli organizzatori attestano le suddette condizioni mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Articolo 28

Riduzioni del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. La tariffa per le esposizioni pubblicitarie è ridotta del 50%:
- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti e dalle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo.

3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'Ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimile. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Articolo 29

Esenzioni del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Sono esenti dal canone per le esposizioni pubblicitarie:

a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- j) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
- k) gli avvisi al pubblico:
- esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
 - riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
- l) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
- m) la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- n) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- o) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
- p) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- q) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
- r) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
3. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera p) del primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
4. I soggetti di cui alla lettera q) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione.

TITOLO IV

VERSAMENTI, RATEAZIONI E RIMBORSI

Articolo 30

Versamento e pagamento del Canone unico

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30 aprile di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad euro 900,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, 31/05 e il 31/10.

8. Nel caso di comprovate difficoltà economiche può essere richiesta la rateazione del pagamento non ancora scaduto. La rateazione può essere concessa dal Responsabile del canone in rate massimo trimestrali con una dilazione massima ulteriore di un anno. Essa può essere accolta solo in caso di assenza di morosità relativa a precedenti pagamenti.

9. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 due rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 cinque rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 quarantotto rate mensili.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza

10. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

Articolo 31 **Rimborsi**

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile in materia e quindi rispettivamente l'articolo 2948 e l'articolo 1284.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a euro 8,00.

TITOLO V CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 32 Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art.1, comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50 %. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza –ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 33

Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 27 comma 3 del presente Regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 34

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 35

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 36

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

TITOLO VI

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 37

Gestione del servizio

1. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso nel Comune di Mussolente il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 38

Impianti di proprietà del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati dodici per ogni 1.000 abitanti. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'allegato B) al presente regolamento.

2. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a circa metri quadri 5,00 corrispondente al 3,5 % della superficie disponibile. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari a circa metri quadri 126 corrispondente al 92,10 % della superficie disponibile.

La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è stabilita dal piano delle pubbliche affissioni ed è pari a circa metri quadri 6 corrispondente al 4,4 % della superficie disponibile.

Articolo 39

Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 come determinata con delibera della Giunta Comunale.

3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70x100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a cinque giorni.

4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al comma 2 applicata per foglio e giorno di esposizione

Articolo 40

Tariffa e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi da lui prescelti.

Articolo 41 Tariffa e riduzioni

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 42;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Articolo 42 Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e dai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentarie quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

Articolo 43 Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma del Comune con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dal Comune.

Articolo 44 **Modalità per il servizio affissioni**

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6x3 la durata è di quattordici giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro dieci giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di euro 30,00 per ciascuna commissione.
11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 45 **Vigilanza sanzioni amministrative**

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 45 comma 10 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 29.

TITOLO VII DISCIPLINA TRANSITORIA



Articolo 46 Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 25/07/1994, nonché la delibera tariffaria n. 90 approvata dalla Giunta Comunale in data 14/10/2019 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 20/12/2016 e integrato con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 27/12/2018 nonché la delibera tariffaria n. 91 approvata dalla Giunta Comunale in data 14/10/2019 restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per COSAP e ICP e diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
4. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
5. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.


TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47
Norme di rinvio e finali

1. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
2. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2021, salvo proroghe.



ZONA n. 1
CATEGORIA 1



ZONA n. 2
CATEGORIA n. 2

LEGENDA

- Strada Statale
- Strada Provinciale
- Str. Collegamento Princ.
- Strada
- Strada Secondaria
- Strada Non Asfaltata
- Sentiero
- Ferrovia
- Confini Comunali
- Confini Provinciali

Scala 1:10.000 1cm. = 100 mt.
0mt. 100 200 300 400 500



COMUNE DI
MUSSOLENTE
PROVINCIA DI VICENZA

Elenco & Schede Impianti Pubblica Affissione

ELENCO SPAZI AFFISSIONE

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
1	COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Borgo Faveri	STEND. M.LE	140x200	45.7842369083	11.80333994
2	COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Borgo Faveri	STEND. M.LE	140x200	45.7842369083	11.80333994
3	COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Borgo Faveri	STEND. M.LE	140x200	45.7842369083	11.80333994
4	COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Borgo Faveri	STEND. M.LE	140x200	45.7842369083	11.80333994
5	COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Borgo Faveri	STEND. M.LE	140x200	45.7842369083	11.80333994
6	COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Borgo Faveri	STEND. M.LE	140x200	45.7842674249	11.80326938
7	COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Borgo Faveri	STEND. M.LE	140x200	45.7842674249	11.80326938
8	COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Borgo Faveri	STEND. M.LE	140x200	45.7842674249	11.80326938
9	COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Borgo Faveri	STEND. M.LE	140x200	45.7842674249	11.80326938
10	COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Borgo Faveri	STEND. M.LE	140x200	45.7842674249	11.80326938
11	COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Commercio	STEND. BLE	140x200x2	45.75922394	11.806067472
12	COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Commercio	STEND. BLE	140x200x2	45.75922394	11.806067472
13	COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Commercio	STEND. BLE	140x200x2	45.76493072	11.807542805
14	COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Madonna della Salute	STEND. M.LE	200x140	45.754520416	11.806279194
15	COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Roma	STEND. BLE	200x140x2	45.77976227	11.8014898305
16	COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Roma	STEND. BLE	300x140x2	45.77976227	11.8014898305
17	COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Roma	STEND. M.LE	200x140	45.779869083	11.80146598
18	COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Roma	STEND. M.LE	200x140	45.779869083	11.80146598
19	COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Roma	STEND. M.LE	200x140	45.779869083	11.80146598


ELENCO SPAZI AFFISSIONE

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
20	COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Roma	STEND. B.LE	200x140x2	45.7797813	11.8017063138
21	COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Roma	STEND. B.LE	140x200x2	45.7797813	11.8017063138
22	COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Vittoria	STEND. M.LE	300x140	45.77835083	11.80963038
23	COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Vittoria	STEND. M.LE	300x140	45.77835083	11.80963038
24	COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Vittoria	STEND. B.LE	300x200x2	45.7783333	11.805
25	COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Vittoria	STEND. B.LE	300x200x2	45.7783333	11.805


STATO DI FATTO

Superficie Commerciale: **108,00 m²** - Istituzionale: **5,60 m²** - Totale: **113,60 m²**


DETTAGLIO SPAZIO

Codice spazio	1
Situazione piano	Stato di fatto
Stato spazio	Attivo
Destinazione d'uso	Commerciale
Tipo	STEND. M.LE
Via	Borgo Favero
Descrizione ubicazione	
Larghezza	140
Altezza	200
Formato 140 x 200	1
Data aggiornamento	01/12/2020
Data installazione	
Foto	
Note spazio	


DETTAGLIO SPAZIO

Codice spazio	2
Situazione piano	Stato di fatto
Stato spazio	Attivo
Destinazione d'uso	Commerciale
Tipo	STEND. M.LE
Via	Borgo Favero
Descrizione ubicazione	
Larghezza	140
Altezza	200
Formato 140 x 200	1
Data aggiornamento	01/12/2020
Data installazione	
Foto	
Note spazio	


DETTAGLIO SPAZIO

Codice spazio	3
Situazione piano	Stato di fatto
Stato spazio	Attivo
Destinazione d'uso	Commerciale
Tipo	STEND. M.LE
Via	Borgo Favero
Descrizione ubicazione	
Larghezza	140
Altezza	200
Formato 140 x 200	1
Data aggiornamento	01/12/2020
Data installazione	
Foto	
Note spazio	


DETTAGLIO SPAZIO

Codice spazio	4
Situazione piano	Stato di fatto
Stato spazio	Attivo
Destinazione d'uso	Commerciale
Tipo	STEND. M.LE
Via	Borgo Favero
Descrizione ubicazione	
Larghezza	140
Altezza	200
Formato 140 x 200	1
Data aggiornamento	01/12/2020
Data installazione	
Foto	
Note spazio	


DETTAGLIO SPAZIO

Codice spazio	5
Situazione piano	Stato di fatto
Stato spazio	Attivo
Destinazione d'uso	Commerciale
Tipo	STEND. M.LE
Via	Borgo Favero
Descrizione ubicazione	
Larghezza	140
Altezza	200
Formato 140 x 200	1
Data aggiornamento	01/12/2020
Data installazione	
Foto	
Note spazio	

DETTAGLIO SPAZIO


Codice spazio	6
Situazione piano	Stato di fatto
Stato spazio	Attivo
Destinazione d'uso	Commerciale
Tipo	STEND. M.LE
Via	Borgo Favero
Descrizione ubicazione	
Larghezza	140
Altezza	200
Formato 140 x 200	1
Data aggiornamento	01/12/2020
Data installazione	
Foto	
Note spazio	

DETTAGLIO SPAZIO


Codice spazio	7
Situazione piano	Stato di fatto
Stato spazio	Attivo
Destinazione d'uso	Commerciale
Tipo	STEND. M.LE
Via	Borgo Favero
Descrizione ubicazione	
Larghezza	140
Altezza	200
Formato 140 x 200	1
Data aggiornamento	01/12/2020
Data installazione	
Foto	
Note spazio	

ABACO S.p.A. Servizi per gli Enti locali	COMUNE DI MUSSOLENTE (VI) SCHEMA SPAZIO AFFISSIONE	GesCom 01/12/2020 Code: SpaAff (D8.3#02) Ed. 03 Rev. 00-06/2017 Pag 8 di 25 Rif. P8.3#01
--	---	---


DETTAGLIO SPAZIO

Codice spazio	8
Situazione piano	Stato di fatto
Stato spazio	Attivo
Destinazione d'uso	Commerciale
Tipo	STEND. M.LE
Via	Borgo Favero
Descrizione ubicazione	
Larghezza	140
Altezza	200
Formato 140 x 200	1
Data aggiornamento	01/12/2020
Data installazione	
Foto	 <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">45°47'3", 11°48'11", 160,4m, 204° 21/05/2018 15:39:25</p>
Note spazio	

DETTAGLIO SPAZIO

Codice spazio	9
Situazione piano	Stato di fatto
Stato spazio	Attivo
Destinazione d'uso	Commerciale
Tipo	STEND. M.LE
Via	Borgo Favero
Descrizione ubicazione	
Larghezza	140
Altezza	200
Formato 140 x 200	1
Data aggiornamento	01/12/2020
Data installazione	
Foto	
Note spazio	

DETTAGLIO SPAZIO

Codice spazio	10
Situazione piano	Stato di fatto
Stato spazio	Attivo
Destinazione d'uso	Commerciale
Tipo	STEND. M.LE
Via	Borgo Favero
Descrizione ubicazione	
Larghezza	140
Altezza	200
Formato 140 x 200	1
Data aggiornamento	01/12/2020
Data installazione	
Foto	
Note spazio	


DETTAGLIO SPAZIO

Codice spazio	11
Situazione piano	Stato di fatto
Stato spazio	Attivo
Destinazione d'uso	Commerciale
Tipo	STEND. B.LE
Via	Via Commercio
Descrizione ubicazione	
Larghezza	140
Altezza	200
Formato 140 x 200	2
Data aggiornamento	01/12/2020
Data installazione	
Foto	
Note spazio	


DETTAGLIO SPAZIO

Codice spazio	12
Situazione piano	Stato di fatto
Stato spazio	Attivo
Destinazione d'uso	Commerciale
Tipo	STEND. B.LE
Via	Via Commercio
Descrizione ubicazione	
Larghezza	140
Altezza	200
Formato 140 x 200	2
Data aggiornamento	01/12/2020
Data installazione	
Foto	
Note spazio	


DETTAGLIO SPAZIO

Codice spazio	13
Situazione piano	Stato di fatto
Stato spazio	Attivo
Destinazione d'uso	Commerciale
Tipo	STEND. B.LE
Via	Via Commercio
Descrizione ubicazione	
Larghezza	140
Altezza	200
Formato 140 x 200	2
Data aggiornamento	01/12/2020
Data installazione	
Foto	
Note spazio	

DETTAGLIO SPAZIO

Codice spazio	14
Situazione piano	Stato di fatto
Stato spazio	Attivo
Destinazione d'uso	Istituzionale
Tipo	STEND. M.LE
Via	Via Madonna della Salute
Descrizione ubicazione	
Larghezza	200
Altezza	140
Formato 200 x 140	1
Data aggiornamento	01/12/2020
Data installazione	
Foto	
Note spazio	


DETTAGLIO SPAZIO

Codice spazio	15
Situazione piano	Stato di fatto
Stato spazio	Attivo
Destinazione d'uso	Commerciale
Tipo	STEND. B.LE
Via	Via Roma
Descrizione ubicazione	
Larghezza	200
Altezza	140
Formato 200 x 140	2
Data aggiornamento	01/12/2020
Data installazione	
Foto	 <p>45°46'47", 11°48'5", 153,7m, 223° 21/05/2018 13:17:39</p>
Note spazio	

DETTAGLIO SPAZIO


Codice spazio	16
Situazione piano	Stato di fatto
Stato spazio	Attivo
Destinazione d'uso	Commerciale
Tipo	STEND. B.LE
Via	Via Roma
Descrizione ubicazione	
Larghezza	300
Altezza	140
Formato 100 x 140	2
Formato 200 x 140	2
Data aggiornamento	01/12/2020
Data installazione	

Foto




Note spazio

DETTAGLIO SPAZIO


Codice spazio	17
Situazione piano	Stato di fatto
Stato spazio	Attivo
Destinazione d'uso	Istituzionale
Tipo	STEND. M.LE
Via	Via Roma
Descrizione ubicazione	
Larghezza	200
Altezza	140
Formato 200 x 140	1
Data aggiornamento	01/12/2020
Data installazione	
Foto	
Note spazio	

DETTAGLIO SPAZIO

Codice spazio	18
Situazione piano	Stato di fatto
Stato spazio	Attivo
Destinazione d'uso	Commerciale
Tipo	STEND. M.LE
Via	Via Roma
Descrizione ubicazione	
Larghezza	200
Altezza	140
Formato 200 x 140	1
Data aggiornamento	01/12/2020
Data installazione	
Foto	 <p>45°46'47", 11°48'5", 158,9m, 54° 21/05/2018 13:17:53</p>
Note spazio	


ABACO S.p.A. Servizi per gli Enti locali	COMUNE DI MUSSOLENTE (VI) SCHEMA SPAZIO AFFISSIONE	GesCom 01/12/2020 Code: SpaAff (D8.3#02) Ed. 03 Rev. 00-06/2017 Pag 19di 25 Rif. P8.3#01
--	---	---

DETTAGLIO SPAZIO

Codice spazio	19
Situazione piano	Stato di fatto
Stato spazio	Attivo
Destinazione d'uso	Commerciale
Tipo	STEND. M.LE
Via	Via Roma
Descrizione ubicazione	
Larghezza	200
Altezza	140
Formato 200 x 140	1
Data aggiornamento	01/12/2020
Data installazione	
Foto	 <p style="text-align: right;">45°46'47", 11°48'5", 158,9m, 54° 21/05/2018 13:17:53</p>
Note spazio	

ABACO S.p.A. Servizi per gli Enti locali	COMUNE DI MUSSOLENTE (VI) SCHEDA SPAZIO AFFISSIONE	GesCom 01/12/2020 Code: SpaAff (D8.3#02) Ed. 03 Rev. 00-06/2017 Pag 20 di 25 Rif. P8.3#01
--	---	--

DETTAGLIO SPAZIO

Codice spazio	20
Situazione piano	Stato di fatto
Stato spazio	Attivo
Destinazione d'uso	Commerciale
Tipo	STEND. B.LE
Via	Via Roma
Descrizione ubicazione	
Larghezza	200
Altezza	140
Formato 200 x 140	2
Data aggiornamento	01/12/2020
Data installazione	
Foto	
Note spazio	

DETTAGLIO SPAZIO

Codice spazio	21
Situazione piano	Stato di fatto
Stato spazio	Attivo
Destinazione d'uso	Commerciale
Tipo	STEND. B.LE
Via	Via Roma
Descrizione ubicazione	
Larghezza	140
Altezza	200
Formato 140 x 200	2
Data aggiornamento	01/12/2020
Data installazione	

Foto



Note spazio

DETTAGLIO SPAZIO

Codice spazio	22
Situazione piano	Stato di fatto
Stato spazio	Attivo
Destinazione d'uso	Commerciale
Tipo	STEND. M.LE
Via	Via Vittoria
Descrizione ubicazione	
Larghezza	300
Altezza	140
Formato 100 x 140	1
Formato 200 x 140	1
Data aggiornamento	01/12/2020
Data installazione	

Foto



Note spazio

DETTAGLIO SPAZIO


Codice spazio	23
Situazione piano	Stato di fatto
Stato spazio	Attivo
Destinazione d'uso	Commerciale
Tipo	STEND. M.LE
Via	Via Vittoria
Descrizione ubicazione	
Larghezza	300
Altezza	140
Formato 100 x 140	1
Formato 200 x 140	1
Data aggiornamento	01/12/2020
Data installazione	

Foto




Note spazio

DETTAGLIO SPAZIO

Codice spazio	24
Situazione piano	Stato di fatto
Stato spazio	Attivo
Destinazione d'uso	Commerciale
Tipo	STEND. B.LE
Via	Via Vittoria
Descrizione ubicazione	alt. civ. 49
Larghezza	300
Altezza	200
Formato 140 x 200	4
Data aggiornamento	01/12/2020
Data installazione	
Foto	
Note spazio	

DETTAGLIO SPAZIO

Codice spazio	25
Situazione piano	Stato di fatto
Stato spazio	Attivo
Destinazione d'uso	Commerciale
Tipo	STEND. B.LE
Via	Via Vittoria
Descrizione ubicazione	alt. civ. 49
Larghezza	300
Altezza	200
Formato 140 x 200	4
Data aggiornamento	01/12/2020
Data installazione	
Foto	
Note spazio	